

Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID 19

Art. 1

Finalità e oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità telematiche di espressione del voto per le elezioni degli organi monocratici e delle componenti negli organi collegiali dell'Università degli Studi della Tuscia, in conformità con la normativa vigente statale ed, in particolare, con i principi a tutela del diritto di voto (personalità, libertà e segretezza), al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e lo svolgimento delle predette votazioni anche nel periodo di emergenza COVID 19.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

- “*albo on-line di Ateneo*” definisce la sezione del portale *web* di Ateneo dedicata alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ateneo che devono essere resi noti a chiunque ne abbia interesse, per obbligo di Legge o di Regolamento. Esso assolve, inoltre, l'obbligo di pubblicità legale.
- “*operatore economico designato*” indica il soggetto giuridico che è stato individuato dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente per la gestione del voto in modalità elettronica o telematica;
- “*portale web di Ateneo*” indica il sito internet ufficiale dell'Università degli Studi della Tuscia www.unitus.it;
- “*voto telematico*” definisce il voto effettuato in modalità telematica, da remoto, con l'utilizzo di un sistema di connessione internet.

Art. 3

Operazioni preliminari alle votazioni in modalità telematica

1. Le specifiche modalità delle operazioni di voto sono stabilite dall'operatore economico designato e rese note agli elettori 15 giorni prima delle elezioni.
2. L'operatore economico designato assicura la segretezza del voto.
3. Ai fini dell'identificazione dei votanti, l'operatore economico designato può chiedere agli aventi diritto al voto di comunicare la propria email di riferimento istituzionale e il proprio cellulare.
4. Il giorno precedente le votazioni la Commissione di seggio procede alla verifica con l'operatore economico designato del corretto funzionamento del sistema e degli strumenti utilizzati per le elezioni.

Art. 4

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto di indizione delle elezioni.
2. Il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni all'ora fissata nel decreto.
3. Le operazioni di voto si svolgono secondo le specifiche modalità stabilite dall'operatore economico designato ai sensi del precedente art. 3, co. 1. Per le particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione di seggio.
4. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio.

Art. 5

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni.
2. La Commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
3. Il verbale, debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione, viene trasmesso all'ufficio dell'Amministrazione centrale preposto entro le ore 12.00 del giorno feriali successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 6

Procedure per la proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale procede all'accertamento del raggiungimento del *quorum* elettorale, alla verifica del verbale e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale attesta a verbale i risultati e li trasmette al Rettore, unitamente al verbale della Commissione di seggio e a tutto il materiale elettorale, per i successivi adempimenti di cui all'art. 37 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dettate dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.